

**PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI
PER L'AUTOMOBILE CLUB CATANIA - CIG n. Z5A0DA0BCB**

tra

L'Automobile Club Catania (di seguito chiamato AC, con sede legale in Catania, via Sabotino, n.3, 95129 – Catania, Partita Iva: 00134130871, nella persona di Carlo Sorbello in qualità di Direttore dell'Automobile Club Catania

e
la Società (di seguito chiamata Società) con sede in
.....codice fiscale n....., partita IVA
....., nella persona di

premesso che

- con determinazione n.....del, è stata autorizzata la procedura in economia CIG n.per l'affidamento dei servizi di trasporto valori;
- la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta più bassa, come risulta da
- l'efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all'esito positivo delle verifiche presso le competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
- la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per lo svolgimento del contratto ed in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori nella Provincia
- il numero di CIG rilasciato dall'AVCP dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. I servizi sono regolati :
 - dal presente contratto e dal capitolato tecnico;
 - dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società (Allegato n.2).
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, al D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice), alle norme del codice civile e alla normativa in materia di contratti di diritto privato, nonché ai contratti collettivi di categoria ed alla normativa di settore.
4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Art.2 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha ad oggetto, come specificato nel capitolato tecnico:
 - a) il servizio di prelievo, trasporto e deposito di plichi e/o contenitori contenenti denaro e/o altri valori per un massimale di euro 100.000 (centomila) a trasporto.

Art.3 - Durata

1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01/03/2014 e fino al 28/02/2017.



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

2. Il termine di scadenza potrà essere prorogato, per esigenze dell'AC, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo saranno valide tutte le condizioni del presente contratto, compreso l'importo del servizio.

Art.4 - Periodo di prova

1. Per i primi tre mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'AC una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo, qualora la Società non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'AC potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata o lettera raccomandata.
3. Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

Art.5 - Attività comprese nel servizio

1. La Società assicura lo svolgimento del servizio con la massima cura, diligenza e puntualità, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità e si impegna, altresì, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel capitolato tecnico, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente AC, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore, comunicazione scritta all'AC di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
3. La Società non potrà apportare modifiche - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - ai servizi contrattualmente definiti, senza la preventiva autorizzazione dell'AC.

Art.6 - Variazioni del servizio

1. L'AC si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, nei casi di cui al comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, di richiedere variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, in qualsiasi momento e con semplice preavviso da comunicare alla Società almeno 15 (quindici) giorni prima.
2. Le cause imprevedute o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura delle sedi, rilascio dei locali e spostamento degli uffici, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
3. Nei casi su indicati, l'AC potrà richiedere una variante, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
4. Nel caso in cui la variazione superi il limite di cui al 3 comma, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società ed istruttoria ed istruttoria sui prezzi condotta tenuto conto dei parametri economici di cui all'art.17 e, ove disponibili, dei prezzi standardizzati di cui all'art.7, comma 4, lett. b) e c).
5. Oltre alle varianti di cui sopra, in conformità al 3 comma dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto o rientranti nella casistica esemplificativa di cui al 2 comma del presente articolo, l'AC potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5 (cinque) per cento dell'importo originario del contratto.

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871

TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

6. In ogni caso, la Società ha l'obbligo di eseguire tutte quelle prestazioni di carattere non sostanziale, ritenute opportune dall'AC, che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa e che non mutino sostanzialmente la natura dell'oggetto del contratto e non comportino, per la Società, maggiori oneri.

Art.7 - Rapporti tra le parti

1. La Società provvederà a designare un proprio Referente al quale l'AC potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio.
2. Per l'AC i rapporti verranno tenuti con il Direttore o con un suo incaricato.

Art.8 - Corrispettivi

1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto, indicati nella lettera di offerta della Società, sono i seguenti:
 - €, oltre IVA, quale costo per ogni servizio di trasporto valori.
2. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'art.6
3. Sono a carico della società, intendendosi remunerati con i suddetti corrispettivi, tutti gli oneri ed i rischi comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art.9 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società dovrà emettere, salvo diversa disposizione, una fattura mensile posticipata sulla base delle prestazioni effettuate, che dovrà essere intestata a AUTOMOBILE CLUB CATANIA., indicando la causale del pagamento, il periodo di riferimento, il CIG.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il CIG n....., unico per tutto il periodo contrattuale.
3. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
4. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla Società, previa verifica, da parte dell'AC, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
5. In conformità all'art.4, comma 14 bis della L n.106/2011, alla fattura dovrà essere allegata, in luogo del documento del DURC, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000. L'AC si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.71 del medesimo DPR n.445/2000, di procedere a controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai fornitori.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, il DURC dia esito negativo, l'AC sospenderà il pagamento e procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
7. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
8. Ai sensi dell'art.6, comma 8 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'AC ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente dell'esecutore, l'AC si riserva di applicare l'art.5 del DPR n.207/2010.

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871
TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

Art.10 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

1. La Società si impegna ad utilizzare strumentazioni ed attrezzature idonee, rispondenti alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza, le cui eventuali spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione sono a carico della Società.

Art.11 - Obblighi della Società

1. La Società si obbliga:

- a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'AC, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo;
- a sostituire con immediatezza, su richiesta dell'Ente, il personale in servizio ove non fosse di gradimento dell'AC o per sopraggiunte necessità ovvero, nei casi di assenza dell'incaricato al servizio, a provvedere alla sua immediata sostituzione con altro dipendente affinché non si abbiano a verificare carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione delle attività;
- a non sospendere o ridurre il servizio, neppure in caso di controversia, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione;
- ad applicare nei confronti del personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- a provvedere al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, disciplina infortunistica, sicurezza sul lavoro, assumendo a proprio carico gli obblighi di informazione e formazione dei propri dipendenti e, in generale, tutti i relativi oneri;
- a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti;
- a dimostrare, a richiesta di AC, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- a garantire, alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, svolgendo ogni attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di AC;
- a preavvisare l'AC con la maggiore tempestività possibile, in caso di sciopero del personale proclamato dalle organizzazioni sindacali, garantendo, ove possibile, i servizi essenziali;
- a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'AC e ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Art.12 - Responsabilità' della Società'

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da AC nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di AC o terzi) o cose (di proprietà sua, di AC e di terzi), in conseguenza e/o in connessione sia diretta che indiretta dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando AC da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi furto, rapina, infedeltà dipendenti e derivanti da responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato idonea polizza assicurativa, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871

TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

3. La Società è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e nell'eventualità in cui si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strumentazioni in dotazione all'AC e si accertasse la responsabilità del personale della Società, quest'ultima risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'AC
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'AC da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'AC stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'AC anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'AC che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art.13 - Osservanza delle norme di sicurezza per le situazioni di rischio interferenti

1. L'AC assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio sono osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante il Documento di Informazione sui Rischi presenti nell'ambiente di lavoro, fornisce alla società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
2. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, come evidenziato nel Documento di Informazione sui Rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., allo stato attuale non sono individuabili rischi da interferenze, nonostante sia previsto che le prestazioni, oggetto del contratto, vengano svolte durante orari di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell'Ente e/o addetti di Ditte affidatarie di altri contratti; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
3. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel Documento di Informazione sui Rischi presenti nell'ambiente di lavoro si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza AC ed in accordo con la Società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.

Art.14 - Verifiche e controlli in corso di esecuzione

1. L'AC potrà in qualunque momento, anche senza preavviso - sia in proprio che per mezzo di altre persone appositamente delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nelle leggi, nel presente contratto o impartite dal referente AC.
2. Nel caso di risultanze negative, l'AC ne darà comunicazione alla Società prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l'adempimento; nel caso in cui l'inadempimento si protragga, l'AC ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.15 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871

TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

appalto, che l'AC si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.

3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'AC ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'AC ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.16 - Diffida ad adempiere - Risoluzione

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui all'art.17 si rivelassero inutili, l'AC potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'AC ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata o raccomandata e l'AC, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'AC potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata o raccomandata nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società in sede di offerta;
 - b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura;
 - c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AC;
 - f) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i) in caso di violazione degli obblighi di condotta del codice di comportamento dei dipendenti pubblici che come previsto dall'art 2 del D.P.R 16 Aprile 2013 n° 62, si estendono a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
 - j) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
6. L'AC sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, con deduzione, peraltro, delle spese che l'AC stesso debba sostenere per sopperire ai riscontri inadempimenti.
7. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'AC si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario: L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art.17 - Recesso

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871
TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

1. L'AC ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
 - c) esito negativo del periodo di prova.
2. L'AC si riserva, altresì, di recedere dal presente contratto qualora il servizio di trasporto valori venga reso disponibile sul mercato elettronico ad un prezzo migliorativo rispetto a quello stabilito nel presente contratto e la Società non acconsenta ad una rinegoziazione del prezzo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AC.
4. In caso di recesso, all'AC non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Art.18 - Penali e detrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 20 e 21, qualora la Società non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto del presente contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti, l'AC potrà applicare una penale variabile dal 2% (duepercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

– prima inadempienza contrattuale	2%
– seconda inadempienza contrattuale	3%
– terza inadempienza contrattuale	4%
– quarta inadempienza contrattuale	5%
2. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 5 (cinque) inadempienze, l'AC ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, senza bisogno di messa in mora, provvedendo all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'AC ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione da parte dell'AC. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dell'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'AC potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nell'art.24.

Art.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871
TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'AC, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'AC, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'AC ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del D.Lgs.n.196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto.

Art.21 - Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Catania.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, compresa la spesa per il bollo.

Data

IL DIRETTORE
L'AUTOMOBILE CLUB CATANIA

LA SOCIETA'